

Delibera n. 1/2026

**Procedura straordinaria di mobilità per il personale in comando di cui alla delibera n. 247/2025. Immissione nei ruoli dell'Autorità di regolazione dei trasporti della sig.ra [...omissis...].**

L'Autorità, nella sua riunione del 15 gennaio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, e, in particolare, l'articolo 2, comma 28, che riconosce alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità autonomia organizzativa e regolamentare;
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale (RTGE) dell'Autorità approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023;
- VISTO** il Codice etico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modificazioni;
- VISTA** la Pianta Organica dell'Autorità, come da ultimo rideterminata con delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023;
- VISTO** il bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con delibera n. 219/2025 del 4 dicembre 2025;
- VISTO** il vigente Protocollo per le relazioni sindacali dell'Autorità, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di informazione alle Organizzazioni sindacali sui piani di fabbisogno del personale;
- VISTO** l'articolo 15 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell'Autorità, che prevede che l'Autorità possa chiedere ad altre pubbliche amministrazioni il comando o il distacco temporaneo di singoli dipendenti presso i propri uffici;
- CONSIDERATO** che, in esercizio della facoltà di cui al predetto articolo 15, l'Autorità si avvale attualmente, in posizione di comando, di personale non dirigenziale appartenente all'area degli Operativi e dei Funzionari, provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ed in particolare l'articolo 3 che ha introdotto modifiche al

comma 2-bis all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, volte a favorire l'immissione in ruolo del personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando;

**VISTA** la delibera n. 247/2025 del 29 dicembre 2025, con la quale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e ordinamentale riconosciuta all'Autorità, e ferma restando la non diretta applicabilità del regime di cui al decreto legislativo n. 165/2001, si è provveduto a recepire con propri atti i principi sottesi alle modifiche apportate all'articolo 30, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, finalizzati alla valorizzazione delle professionalità già selezionate con concorso pubblico e già inserite nei processi lavorativi dell'Autorità da almeno dodici mesi con valutazione della performance pienamente favorevole, in ossequio ai principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa;

**VISTO** il relativo Avviso, allegato "A" alla citata delibera 247/2025, con il quale è disciplinata la procedura straordinaria di mobilità per l'anno 2026 (di seguito, anche: "Avviso");

**PRESO ATTO** che le Rappresentanze Sindacali Aziendali, con nota prot. n. 98138/2025 del 9 dicembre 2025, hanno formulato una pregiudiziale sindacale, contestando il ricorso a procedure di reclutamento diverse dal concorso pubblico e ritenendo la materia oggetto di contrattazione;

**DATO ATTO** che, in attuazione dell'articolo 10 del Protocollo sulle relazioni sindacali, in data 29 dicembre 2025 l'Autorità ha trasmesso alle Organizzazioni sindacali l'informativa relativa all'avvio della procedura straordinaria di mobilità 2026 di cui alla delibera n. 247/2025, prima della pubblicazione dell'Avviso, allegando la documentazione di riferimento e invitando le OO.SS. a far pervenire eventuali osservazioni entro il termine ivi indicato;

**DATO ATTO** che la citata informativa ha espressamente richiamato la pendenza della su citata pregiudiziale sindacale e le ragioni, giuridiche e organizzative, per cui l'Autorità qualifica la procedura come atto di macro-organizzazione soggetto a informativa e non a contrattazione ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo;

**RITENUTO** di confermare l'impostazione adottata con la delibera n. 247/2025, ribadendo che la procedura in oggetto costituisce esercizio dell'autonomia organizzativa dell'Autorità e che essa rientra tra gli atti di macro-organizzazione soggetti a informativa preventiva e non a contrattazione, ritenendo prevalenti le esigenze di buon andamento, continuità operativa e valorizzazione delle risorse professionali già formate;

**VISTA** la nota prot. n. 103955/2025 del 31 dicembre 2025, con cui le Rappresentanze sindacali aziendali FIRST CISL e UILCA hanno dichiarato il rigetto dell'informativa del 29 dicembre 2025 relativa alla procedura straordinaria di mobilità, diffidando l'Autorità dal darvi corso e chiedendo il ritiro in autotutela della delibera n. 247/2025;

**RICHIAMATE** integralmente le motivazioni in fatto e in diritto esposte nella nota di riscontro dell'Autorità alle OO.SS. prot. n. 988/2026 del 7 gennaio 2026, con la quale sono state

puntualmente riscontrate e respinte le censure sindacali e confermata la legittimità della procedura straordinaria;

**CONSIDERATO** che la delibera n. 247/2025, con la quale è stata avviata la procedura di che trattasi, è stata adottata in via eccezionale e temporalmente circoscritta al solo anno 2026, e non introduce alcun canale ordinario e permanente di reclutamento alternativo al concorso pubblico così come disciplinato dal RTGE;

**RITENUTO** che la scelta risponda a peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità operativa, alla riduzione dei tempi di inserimento e dei costi organizzativi correlati a nuove procedure selettive, nonché alla valorizzazione di professionalità già formate e positivamente valutate, in coerenza con i principi di buon andamento ed economicità;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo, restano escluse dall'ambito della contrattazione, tra l'altro, l'organizzazione degli uffici e i procedimenti di selezione del personale per quanto attiene ai singoli individui;

**RITENUTO** pertanto che l'Autorità abbia correttamente assolto gli obblighi di informazione preventiva e che le determinazioni assunte, pur tenendo conto delle posizioni sindacali espresse, siano adottate nell'esercizio delle prerogative organizzative finalizzate al buon andamento e alla continuità operativa;

**VISTA** la domanda presentata dalla sig.ra [...] in data 14 gennaio 2026, acquisita al protocollo dell'Autorità con n. 2972/2026, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 3 dell'Avviso e dalla dichiarazione di disponibilità all'inquadramento nei ruoli dell'Autorità;

**VISTA** la relazione istruttoria del 14 gennaio 2026, predisposta dall'Ufficio Risorse umane e affari generali ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, dalla quale risulta che la sig.ra [...] è in possesso, fatte salve le successive verifiche d'ufficio, dei requisiti di cui all'articolo 2 dell'Avviso, e segnatamente: i) rapporto di lavoro a tempo indeterminato; ii) reclutamento mediante concorso pubblico; iii) posizione di comando presso l'Autorità ai sensi dell'articolo 15 RTGE; iv) maturazione di almeno dodici mesi di servizio continuativo in comando alla data di decorrenza dell'inquadramento; v) appartenenza ad area funzionale coerente; vi) valutazione della performance pienamente positiva; vii) assenza di procedimenti disciplinari o penali ostativi;

**TENUTO CONTO** della disponibilità in organico per l'inquadramento nei ruoli della sig.ra [...];

**DATO ATTO** che, nel caso della sig.ra [...], il requisito temporale minimo della permanenza in comando continuativa verrà a maturazione il 19 gennaio 2026;

**RITENUTO** in conformità all'articolo 5 dell'Avviso, di dover disporre l'inquadramento giuridico nella medesima Area funzionale di appartenenza o equivalente, individuata nell'Area Funzionari, in coerenza con l'ordinamento del personale dell'Autorità e con il profilo di provenienza;

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso, l'inquadramento economico avviene al livello iniziale della qualifica corrispondente nell'ordinamento ART;
- RITENUTO** pertanto di disporre l'inquadramento della sig.ra [...] nell'Area Funzionari, qualifica Funzionario III, livello 6, con decorrenza giuridica ed economica dal 20 gennaio 2026, in conformità ai criteri dell'avviso;
- VISTO** l'articolo 6 dell'Avviso, il quale prevede che il personale immesso nei ruoli possa essere esentato dal periodo di prova previsto dall'articolo 14 del RTGE in considerazione del servizio già prestato in posizione di comando;
- RITENUTO** di esentare la sig.ra [...] dal periodo di prova, in quanto il servizio prestato continuativamente presso l'Autorità in posizione di comando ha consentito una verifica dell'idoneità della dipendente allo svolgimento delle mansioni e delle competenze professionali possedute con esito positivo;
- CONSIDERATO** che gli oneri derivanti dall'adozione della presente delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese di reclutamento del personale;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. l'immissione nei ruoli dell'Autorità di regolazione dei trasporti della sig.ra [...], con inquadramento nell'Area Funzionari, qualifica Funzionario III, livello 6, con decorrenza giuridica ed economica dal 20 gennaio 2026;
2. di esentare la dipendente di cui al punto 1 dallo svolgimento del periodo di prova, ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso di mobilità e dell'articolo 14 del RTGE, in ragione del positivo svolgimento del servizio prestato in posizione di comando per un periodo superiore alla durata legale della prova stessa.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 15 gennaio 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)